

Associazione Amici Beni Culturali
Statuto

Capo I: Titolo-Sede-Finalità

Art. 1

E' costituita in Roma l'associazione semplice apartitica e apolitica, denominata "AMICI BENI CULTURALI" tra i dipendenti del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, loro familiari, e quanti altri manifestino sensibilità per l'arricchimento culturale, ricreativo e sportivo nell'ambito dell'impiego del proprio tempo libero.

Art. 2

L'associazione ha sede in Roma.

Art. 3

L'Associazione ha lo scopo di offrire ai suoi soci la possibilità di esercitare le attività sportive, culturali e ricreative, senza finalità di lucro.

Inoltre ha lo scopo di promuovere e sviluppare relazioni culturali nei vari ambiti e discipline letterarie, teatrali, musicali, cinematografiche, artistiche e dei media.

Art. 3 Bis

Per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente articolo 3, l'Associazione "AMICI BENI CULTURALI" può svolgere le seguenti attività:

- a) promuovere, anche in collaborazione con Enti ed Istituti pubblici e privati, attività permanenti;**
- b) istituire premi e concorsi, anche in ambito accademico e scolastico, mirando a sensibilizzare studenti e docenti;**
- c) organizzare manifestazioni a carattere locale e nazionale, convegni, incontri, dibattiti, giornate di studio su temi a carattere socio-culturale;**
- d) gestire un sito internet per far conoscere e diffondere la propria proposta e le attività svolte;**
- e) gestire centri di documentazione e banche dati specializzate.**

Al solo fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 3, in via del tutto sussidiaria e strumentale, l'Associazione potrà anche curare la realizzazione e pubblicazione di periodici, libri ed altri documenti e strumenti informativi.

Capo II: Soci

Art. 4

Sono previste le seguenti categorie di soci:

-Soci Fondatori: tutti i firmatari del presente Statuto che avendo sostenuto tutte le spese di registrazione del presente Statuto sono esenti dal pagamento delle quote annuali; sino al recupero delle somme anticipate.

-Soci Onorari: le personalità la cui opera sia considerata dal Consiglio Direttivo importante per il progresso dell'Associazione e delle attività da esse promosse.

I Soci Onorari sono esonerati dall'obbligo del pagamento della quota sociale.

-Soci Direttivi: sono i Soci che, per la loro esperienza e qualificazione professionale, costituiscono la struttura portante dell'Associazione e forniscono l'apporto essenziale per l'attività e lo sviluppo dell'Associazione stessa;

-Soci Ordinari: sono tutti gli altri soci;

-Soci Sostenitori: sono i soci che oltre al pagamento della quota annuale versano spontaneamente un contributo per sostenere e promuovere le attività dell'Associazione.

L'appartenenza all'Associazione è sancita dall'iscrizione nel "Registro dei Soci" tenuto dal Segretario che ne cura l'aggiornamento.

Art. 4 bis

Ogni socio dovrà versare annualmente la quota stabilita dal Consiglio Direttivo per ogni singola categoria, nei termini da esso indicati.

Art. 4 ter

La qualità di Socio si può perdere:

- per dimissioni scritte;
- per morosità, cioè ritardo di tre mesi nel pagamento della quota sociale, con possibilità di reintegrazione con delibera del Consiglio direttivo, previo pagamento delle quote arretrate.
- Per radiazione, a seguito di comportamento contrario agli scopi associativi o alle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, e che danneggi l'immagine dell'Associazione stessa. Essa viene deliberata dal Consiglio Direttivo a norma dell'articolo 10.

Capo III: Organi dell'Associazione

Art. 5

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea generale dei soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Vice Presidente;
- e) Il Collegio dei Revisori.

Capo IV: Dell'Assemblea dei Soci

Art. 6

L'Assemblea generale dei soci è convocata in sede ordinaria almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio sociale; in sede straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga o lo richieda per iscritto almeno un terzo dei soci.

Art. 7

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione se approvate dalla maggioranza (metà più uno) dei partecipanti e, in seconda convocazione, dalla maggioranza dei partecipanti.

Art. 7 bis

I Soci Ordinari non rientrano nel computo dei votanti e non possono esprimere il voto nelle deliberazioni riguardanti modifiche allo Statuto e lo scioglimento dell'Associazione.

Capo V: Del Consiglio Direttivo

Art. 8

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed è composto da **un minimo di cinque soci**.
La maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo deve essere composta da Soci Fondatori .

Art. 9

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o a richiesta dei componenti.

Art. 10

Spetta al Consiglio Direttivo:

- eleggere nel proprio ambito il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere e i tre componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- fissare il programma annuale dell'attività dell'Associazione;
- disporre l'ordinamento e i servizi dell'Associazione autorizzando le relative spese;
- **decidere sulla radiazione dei Soci.**

Capo VI: Del Presidente

Art. 11

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo.

Spetta al Presidente, e in caso di sua temporanea assenza o impedimento al Vice Presidente, rappresentare legalmente l'Associazione, sovrintendere al funzionamento, a dare esecuzione ai deliberati del Consiglio Direttivo.

Capo VII: del Collegio dei Revisori

Art. 12

Spetta ai Revisori dei Conti, che eleggono nel loro seno il Presidente del Collegio, vigilare sull'andamento della gestione dell'Associazione ed esaminare, controllare e firmare i bilanci.

Capo VIII: Esercizio Finanziario

Art. 13

L'Associazione trae i propri mezzi di funzionamento:

- dalle quote sociali;
- dai contributi erogati dallo Stato o da altri Enti pubblici e privati, o dai Soci Sostenitori;
- da ogni altra entrata, anche di natura commerciale, che concorra ad incrementare il patrimonio ed i fondi sociali;
- da donazioni, legati, lasciti ed elargizioni;
- da ogni altro provento comunque conseguito o contributo comunque assegnato.

Art. 14

Spetta al Tesoriere predisporre il bilancio di esercizio da sottoporre al Consiglio Direttivo. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

I risultati dell'esercizio sociale saranno resi noti all'Assemblea dei soci entro il 31 Marzo.

Art. 15

Scioglimento dell'Associazione. L'Associazione può essere sciolta per deliberazione dei quattro quinti dei soci **aventi diritto di voto per la suddetta delibera.**

La liquidazione è regolata dalle norme del Codice Civile.

Art. 16

Durata Cariche Sociali e loro retribuzione. Gli Organi dell'Associazione non hanno diritto ad alcuna retribuzione, può essere però riconosciuto un rimborso spese qualora l'impegno sia rilevante; le cariche sociali hanno una durata triennale.

Art. 17

Modifica dello Statuto. Il Presente Statuto potrà essere modificato dall'Assemblea Generale dei Soci solo se saranno presenti la metà più uno degli stessi **aventi diritto di voto per la suddetta delibera** e se si raggiungerà i $\frac{3}{4}$ **degli stessi.**

Art. 18

Altre normative applicabili. L'Associazione può aderire ad Enti che abbiano le stesse finalità e che promuovano attività sportive, ricreative e culturali.

Per quanto non espressamente indicato nel presente statuto è valida la normativa del Codice Civile.